



Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

Le risposte della Previdenza:
Riscatto, Ricongiunzione, Totalizzazione e Cumulo gratuito
Seminario Formativo

Dott. Sergio Ricci
Responsabile Direzione Attività istituzionali

Sondrio, 5 dicembre 2019

1. La flessibilità nella previdenza di 1° pilastro

Previdenza di 1° pilastro: spostamento del baricentro normativo da una **area di obbligatorietà** del rapporto assicurativo ad una **area di volontarietà** delle scelte e degli strumenti disponibili. Il lavoratore diventa sempre più artefice e attore del proprio destino previdenziale.

Le **misure di flessibilità** hanno interessato l'ordinamento pubblico e quello delle Casse professionali e puntano a offrire una risposta alle diverse istanze individuali e professionali in un'ottica di maggiore **sostenibilità sociale** dei bisogni.

1. La flessibilità nella previdenza di 1° pilastro

Nel **sistema pubblico** possiamo citare le seguenti misure:

- **2013: il cumulo gratuito** dei contributi versati nel sistema pubblico (legge n. 228/2012);
- **2017: l'Anticipo Pensionistico** (c.d. APE) e il **cumulo gratuito** esteso anche ai professionisti (legge 232/2016);
- **2019** (D.L. n. 4/2019): a) la «**pensione quota 100**»; b) il **riscatto di periodi privi di contribuzione** fino a 5 anni per gli iscritti post 1995 (detrazione di imposta del 50% dell'onere); c) il **riscatto agevolato dei periodi di laurea** d) proroga «**opzione donna**» con 35 anni di anzianità e calcolo contributivo. Misure che non si applicano agli iscritti a Inarcassa.

Inarcassa è stata pioniera nell'introdurre **strumenti di flessibilità** a tutela dei propri iscritti:

- la **Pensione anticipata** a 63 anni (2012), accanto alla pensione ordinaria e posticipata;
- la **Contribuzione volontaria** (2012);
- la **Ricongiunzione contributiva** non onerosa come opzione alternativa alla Ricongiunzione retributiva onerosa (2015)
- il **Riscatto contributivo** come opzione alternativa al Riscatto retributivo (nel 2015).

1. La flessibilità nella previdenza di 1° pilastro

Gli istituti previdenziali rinnovati sono più attrattivi e consentono di:

- a) favorire la **ricostituzione delle carriere** più eterogenee, articolate e frammentate;
- b) facilitare la **maturazione dei requisiti** pensionistici anche in relazione al progressivo innalzamento dell'anzianità minima;
- c) integrare la **misura della pensione**.

Una **scelta consapevole** presuppone la conoscenza degli **strumenti** a disposizione, del **momento** più opportuno per decidere, **quanto accantonare** e gli **effetti sulla pensione**.

2. Strumenti per ricostruire/integrare la carriera

In termini generali i liberi professionisti obbligatorio hanno tre opportunità per ricostituire la carriera lavorativa per contributi versati presso gestioni previdenziali diverse:

- a) **Ricongiunzione** (Legge 45/1990) con opzione retributiva (**onerosa**) e contributiva (**non onerosa**);
- b) **Totalizzazione gratuita** (D. Lgs. 42/2006);
- c) **Cumulo gratuito** (Legge 232/2016).


Si tratta di istituti tra loro alternativi.

A questi istituti si aggiungono il **Riscatto** e la **Contribuzione facoltativa** che comportano sempre un costo per il professionista.

I benefici derivante dall'utilizzo di tali strumenti facoltativi consistono in un aumento dell'anzianità utile per **anticipare il pensionamento** e/o **in aumento dell'importo della pensione.**

2. Strumenti per ricostruire/integrare la carriera

Il tempo delle scelte



Simulazione on line (area riservata dell'iscritto) disponibile per totalizzazione, cumulo, riscatto, contribuzione facoltativa.



Il riscatto

(Regolamento Inarcassa)

3. Il riscatto

Novità in vigore dal 1° gennaio 2015

- a) **Facoltà di riscattare** periodi anteriori al 2013 con il **metodo contributivo**, sia ai fini del calcolo dell'onere sia ai fini misura della pensione, in alternativa al **metodo retributivo**;
- a) **Eliminazione della anzianità minima 5 anni** per accedere al riscatto;
- a) **Riscatto degli anni con contribuzione minima in deroga**, in vigore dal 2014);
- b) Estensione del riscatto ai **superstiti e pensionati di invalidità**.

3. Il riscatto

Tipologie di Riscatto

- ❑ **Diploma universitario (DU) o di laurea (DL).** Nel limite massimo di 5 anni sono riscattabili anche i periodi fuori corso o la laurea conseguita all'estero riconosciuta in Italia.
- ❑ **Militare e servizi equiparati.** Sono riscattabili i servizi di leva anche se svolto in qualità di ufficiale e il servizio civile sostitutivo, mentre quelli “retribuiti” (rafferma della leva obbligatoria) possono formare oggetto di ricongiunzione.
- ❑ **Periodi lavoro all'estero,** se non danno origine a pensione all'estero e non sono riconoscibili in Italia in base a specifiche convenzioni bilaterali.
- ❑ **Riscatto degli anni con contribuzione** minima in deroga (dal 2014).

Il riscatto può essere esercitato anche in misura **parziale**, salvo quello degli anni in deroga.

Domanda

La domanda può essere inoltrata dagli **iscritti** e dai **superstiti** a condizione che non sia stata esercitata analoga facoltà presso altra gestione e che lo stesso periodo sia **privo di copertura previdenziale**.

3. Il riscatto

L' onere di riscatto

PERIODI FINO AL 31 DICEMBRE 2012 - Il professionista può scegliere tra:

a) Metodo retributivo. L'onere di riscatto è calcolato in base al criterio della «**riserva matematica**» utile a coprire il più elevato esborso finanziario per il pagamento della maggior quota di pensione. E' calcolato alla data della domanda in funzione dell'età, dell'anzianità e del sesso del professionista.

Onere $O = MP * C$ dove MP = Maggior quota di pensione;
C = Coefficiente attuariale (età, sesso, anzianità)

Gli anni riscattati confluiscono nella **quota retributiva** di pensione.

b) Metodo contributivo (opzione dal 1° gennaio 2015). L'onere di riscatto è parametrato al **reddito professionale** dell'anno precedente la domanda per l'**aliquota del contributo soggettivo** dello stesso anno (14,5%). Per periodi di riscatto inferiori all'anno l'onere è proporzionalmente ridotto.

I corrispondenti periodi assicurativi confluiscono sulla quota **contributiva di pensione**.

3. Il riscatto

PERIODI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2012

Il metodo di calcolo dell'onere è **contributivo**. L'onere di riscatto è parametrato al **reddito professionale** dell'anno precedente la domanda per l'**aliquota del contributo soggettivo** dello stesso anno (14,5%).


Esempio: **Anni di riscatto: 5** - **Reddito: 30.000**

$$\text{Onere} = 30.000 \times 14,5\% \times 5 = \text{€ } 21.750$$

Onere minimo. Per ciascun anno riscattato l'**onere minimo** è pari al contributo soggettivo minimo dell'anno domanda (**€ 2.340 – valore 2019**).

$$\text{Onere minimo per 5 anni di riscatto} = 2.340 \times 5 = \text{€ } 11.700$$

3. Il riscatto



Aliquota contributiva Inarcassa: 14,5%

Aliquota contributiva Inps: 33%

SIMULAZIONI ON LINE

Ciascun iscritto può simulare il riscatto nella doppia opzione (retributiva o contributiva) accedendo alla propria area riservata di Inarcassa On Line

3. Il riscatto

Pagamento dell'onere di riscatto

L'onere di riscatto può essere corrisposto:

- ❑ **in unica soluzione**, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento;
- ❑ **in forma rateale**, in rate semestrali quanti sono i semestri ricompresi nel periodo riscattato (es. 5 anni di riscatto si possono rateizzare in 5 anni).

Efficacia dell'anzianità ai fini previdenziali

La contribuzione da riscatto è equiparata a quella obbligatoria sia per il **diritto** sia per la **misura** della pensione. **L'anzianità di riscatto** diventa utile ai fini pensionistici con il **pagamento dell'intero onere**.

Condizioni per il pensionamento

Il pagamento dell'onere contributivo deve essere completato entro la data di **decorrenza della pensione** di vecchiaia unificata.



La ricongiunzione

(Legge n. 45/90 – Regolamento Inarcassa)

4. La ricongiunzione

L'istituto della **ricongiunzione** consente ai liberi professionisti di «**unificare**» i periodi contributivi **non coincidenti** maturati presso più gestioni al fine di conseguire una **unica pensione**. La ricongiunzione non può essere parziale.

- ❑ I contributi versati sono materialmente **trasferiti** presso la gestione accentrante;
- ❑ Ai fini del **diritto e della misura** del trattamento pensionistico si applicano le norme previste nella gestione accentrante;
- ❑ Per Inarcassa il metodo di calcolo è **il contributivo pro-rata** (retributivo fino al 2012 - contributivo dal 2013).

Destinatari

Può essere esercitata dall'**iscritto** prima della liquidazione della pensione o dai **superstiti** entro due anni dal decesso dell'iscritto.

La domanda

La domanda deve essere inoltrata:

- presso l'ente in cui è in corso l'**iscrizione**;
- al **compimento dell'età pensionabile** (per Inarcassa 66 anni e 3 mesi) può essere inoltrata anche presso l'ente dove non si è iscritti a condizione che si possano far valere almeno 10 anni di contribuzione obbligatoria, effettiva e continuativa.

4. La ricongiunzione

Quante volte posso ricongiungere

La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata di norma **una sola volta**.

E' possibile effettuare una **seconda domanda** di ricongiunzione se il richiedente può fare valere un ulteriore **periodo assicurativo dieci anni**, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria effettiva e continuativa. Diversamente una seconda domanda può essere richiesta all'**atto del pensionamento** ma solo presso la gestione cui è stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

Contributi trasferibili

- Contributi obbligatori
- Contributi volontari
- Contributi figurativi (es. servizio militare, disoccupazione)
- Contributi da riscatto

Contributi non ricongiungibili

- periodi di contribuzione già **utilizzati** ai fini pensionistici o liquidati (v. ad es. contributi restituiti);
- contributi maturati presso la **Gestione Separata INPS**. Tali contributi si possono **totalizzare o cumulare**.

4. La ricongiunzione

L' onere della ricongiunzione

PERIODI FINO AL 31 DICEMBRE 2012 - Il professionista può scegliere tra:

a) Metodo retributivo. L'onere di ricongiunzione corrisponde alla **differenza** tra la **riserva matematica** utile a coprire il pagamento della maggior quota di pensione, calcolata alla data della domanda, e il **montante dei contributi** maturati nelle altre gestioni. I periodi ricongiunti confluiscono nella quota retributiva di pensione.

Onere $O = MP * C - M$ dove MP = Maggior quota di pensione;

C = Coefficiente attuariale (età, sesso, anzianità)

M = Montante dei contributi maturati presso l'ente trasferente;

Pagamento dell'onere. L'onere di ricongiunzione può essere corrisposto:

- **in unica soluzione;**
- **in forma rateale**, in rate mensili non superiori alla metà del periodo ricongiunto.

b) Metodo contributivo (opzione). L'iscritto ha la facoltà di ricongiungere con metodo contributivo, **senza onere** a proprio carico. I periodi assicurativi sono computati sulla **quota contributiva di pensione.**

4. La ricongiunzione

PERIODI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2012

Metodo contributivo. La **ricongiunzione non è onerosa** e si perfeziona con il mero trasferimento del montante contributivo accumulato presso l'ente previdenziale presso cui era costituita la posizione assicurativa, senza alcun onere a carico dell'interessato.

Efficacia dell'anzianità ai fini previdenziale

L'anzianità da ricongiunzione si perfeziona e diventa efficace ai fini pensionistici :

- a) In caso di Ricongiunzione di periodi fino al 2012 (**opzione retributiva**), con il **pagamento delle prime tre rate** dell'onere posto a carico del richiedente o, in caso di onere zero, con l'accettazione del provvedimento;
- b) In caso di Ricongiunzione di periodi post 2012 o **opzione contributiva**, con il **trasferimento del montante contributivo** degli altri enti previdenziali.

La totalizzazione dei periodi assicurativi

(D. Lgs. N. 42/2006)

5. La Totalizzazione

La *totalizzazione* è una forma di pensione. Consente di “**cumulare**” ai fini del **diritto** i periodi contributivi **non coincidenti** maturati presso più enti previdenziali **senza onere** per l'interessato.

Non è ammessa la totalizzazione parziale.

A differenza della ricongiunzione:

- ☐ i contributi versati rimangano acquisiti nelle singole gestioni;
- ☐ ciascun ente calcola il proprio **pro-quota** che viene materialmente erogato dall'INPS.

La totalizzazione è esclusa ai già titolari di pensione.

Prestazioni erogabili

Vecchiaia, anzianità, inabilità e indiretta ai superstiti. Non è prevista la pensione di invalidità.

5. La Totalizzazione

Pensione di vecchiaia

Si consegue a **66 anni** di età con almeno **20 anni di anzianità contributiva**, sommando i periodi assicurativi non sovrapposti di tutti gli enti (D.M. 16 dicembre 2014); la **decorrenza è differita di 18 mesi** rispetto la data di maturazione dei requisiti (età e anzianità), come risulta nella tabella che segue (art. 12, c. 3, D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010).

PENSIONE VECCHIAIA IN TOTALIZZAZIONE				
ANNO	ETA' (*)	ANZIANITA' MINIMA	FINESTRA	ETA' ALLA DECORRENZA
2016 - 2017 -2018	65 anni e 7 mesi	20	18 mesi	67 anni e 1 mese
2019	66 anni	20	18 mesi	67 anni e 6 mesi

(*) Adeguamento alla speranza di vita

5. La Totalizzazione

Pensione di anzianità

Si consegue con **41 anni di anzianità contributiva**, sommando i periodi assicurativi non sovrapposti di tutti gli enti, a prescindere dall'età anagrafica (D.M. 16 dicembre 2014).

La **decorrenza è differita di 21 mesi** rispetto la data di maturazione dei requisiti.

PENSIONE ANZIANITA' IN TOTALIZZAZIONE			
ANNO	ANZIANITA' MINIMA (*)	FINESTRA	ANZIANITA' ALLA DECORRENZA
2016 - 2017 -2018	40 anni e 7 mesi	21	42 anni e 4 mesi
2019	41 anni	21	42 anni e 9 mesi

(*) Adeguamento alla speranza di vita

Per l'erogazione di tale trattamento è richiesta la **cancellazione dall'Albo professionale** (art. 1, comma 1, lett. b).

5. La Totalizzazione

La domanda

Va inoltrata all'ente a cui risulta accreditata l'ultima contribuzione (**ente di ultima iscrizione**).

Calcolo della quota di pensione Inarcassa. La quota di pensione Inarcassa è determinata con:

- il **metodo contributivo misto** (parte **contributivo** e parte **retributivo**), previsto dalla tabella A allegata al D. Lgs. 42/2006;
- il **metodo pro-rata** (retributivo fino al 2013, contributivo dal 2013) se il professionista ha maturato presso Inarcassa il requisito contributivo minimo previsto dalla Tabella I RGP per la vecchiaia ordinaria (33 anni per il 2019);



Il cumulo gratuito dei periodi assicurativi

(Legge n. 228/2012 e Legge n. 232/2016)

6. Il cumulo gratuito

Il cumulo presenta alcune **similitudini con la totalizzazione**, in quanto non comporta oneri per il lavoratore (*gratuità*) ma se ne differenzia per quanto attiene ai *requisiti pensionistici* anagrafici e contributivi, alle *decorrenze* dei trattamenti e al *sistema di calcolo*.

Come per la totalizzazione la facoltà di cumulo deve avere per oggetto tutti i periodi contributivi **non coincidenti** al fine di conseguire una unica pensione (impossibilità di cumulo parziale). Ciascun ente previdenziale si fa carico del proprio pro-quota e **il trattamento** viene materialmente **erogato dall'Inps**. La domanda va inoltrata all'ente di ultima iscrizione.

Novità in vigore dal 1° gennaio 2017 (legge 232/2016)

- a) Estensione della tutela pensionistica ai *liberi professionisti*, già prevista dal 2013 per gli iscritti al sistema pubblico generale (dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione Separata);
- b) Possibilità di conseguire la *pensione anticipata*.

Prestazioni erogabili

Vecchiaia, vecchiaia anticipata, inabilità e indiretta ai superstiti. Non è prevista la pensione di invalidità.

6. Il cumulo gratuito

Pensione di vecchiaia

Per avere diritto alla *pensione di vecchiaia* occorre perfezionare:

- i requisiti anagrafici e contributivi *più elevati* tra quelli previsti dalle gestioni interessate e comunque i requisiti minimi del sistema pubblico (Legge Fornero);
- gli ulteriori requisiti previsti dalla gestione di ultima iscrizione (v. ad. la **cessazione del rapporto di lavoro dipendente** nel sistema pubblico). Gli iscritti ad Inarcassa possono continuare ad esercitare l'attività professionale.

La pensione decorre dal **1° giorno del mese successivo alla domanda**.

PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMLO						
REQUISITI	2018			2019		
	INPS	INARCASSA	CUMULO (requisiti più elevati)	INPS	INARCASSA	CUMULO (requisiti più elevati) (1)
Età	66 anni e 7 mesi	66 anni	66 anni e 7 mesi	67 anni	66 anni e 3 mesi	67 anni
Anzianità minima	20 anni	32 anni e 6 mesi	32 anni e 6 mesi	20 anni	33 anni	33 anni

Requisiti Inarcassa: **Tabella I RGP 2012**

(1) Ipotesi di professionista con periodi contributivi Inarcassa e Inps

6. Il cumulo gratuito

Pensione anticipata

Per la *pensione anticipata* occorre perfezionare:

- il requisito di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica pari a
42 anni e 10 mesi per gli uomini
41 anni e 10 mesi per le donne
- gli ulteriori requisiti previsti dalla gestione di ultima iscrizione (v. ad la cessazione del rapporto di lavoro dipendente). Gli iscritti ad Inarcassa possono continuare ad esercitare l'attività professionale.

Dal 2019 la **decorrenza del trattamento è differita di tre mesi** dalla maturazione dei requisiti (D. L. n. 4/2019)

REQUISITI	PENSIONE ANTICIPATA IN CUMLO			
	2018		2019	
	UOMO	DONNA	UOMO	DONNA
Età	qualsiasi	qualsiasi	qualsiasi	qualsiasi
Anzianità minima	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	42 anni e 10 mesi + 3 mesi di finestra	41 anni e 10 mesi + 3 mesi di finestra

6. Il cumulo gratuito

Calcolo della quota Inarcassa

Ciascuna gestione determina il trattamento **pro quota** in relazione ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le *regole di calcolo previste da ciascun ordinamento*.

La quota di pensione Inarcassa è determinata con:

- il **metodo contributivo**;
- il **metodo pro-rata** (retributivo fino al 2012, contributivo dal 2013) se il professionista ha maturato presso Inarcassa il requisito contributivo minimo previsto dalla Tabella I RGP per la vecchiaia ordinaria (33 anni per il 2019);



La contribuzione volontaria

(art. 4 RGP)

7. La contribuzione volontaria

Finalità: aumentare il montante individuale

A) CONTRIBUTO SOGGETTIVO FACOLTATIVO (Art. 4.4 RGP 2012)

Si tratta di una **contribuzione volontaria** che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l'ammontare delle prestazioni pensionistiche.

L'importo che l'iscritto può versare è calcolato in base ad **un'aliquota modulare** compresa tra **l'1% e l'8,5%**, applicata sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF.

Sul reddito 2018, da dichiarare nel 2019, il contributo minimo è di **€ 195** e quello massimo di **€ 10.450**.

Il **versamento** può essere effettuato dopo la presentazione della dichiarazione riferita ai redditi dell'anno precedente entro e non oltre il **31 dicembre dell'anno** in corso (il contributo facoltativo del 2019 deve essere versato entro il 31/12/2019).

La facoltà può essere esercitata attraverso l'area riservata **Inarcassa On Line** "*Contribuzioni volontarie*".

.

7. La contribuzione volontaria

B) INTEGRAZIONE FACOLTATIVA PER GIOVANI PROFESSIONISTI

Il giovane professionista che ha beneficiato dell'agevolazione sulla **contribuzione ridotta** (1/3 del minimo soggettivo e integrativo e 50% del conguaglio soggettivo) ha facoltà di **versare** l'importo corrispondente alla **contribuzione piena** al fine di incrementare il montante individuale.

.



Una scelta consapevole

8. Una scelta consapevole

PENSIONE VECCHIAIA			
Requisiti 2019			
REQUISITI	PVU ORDINARIA INARCASSA	VECCHIAIA IN TOTALIZZAZIONE	CUMULO GRATUITO (1)
Età	66 anni e 3 mesi	66 anni + finestra di 18 mesi (67 anni e 6 mesi)	67 anni
Anzianità contributiva minima	33 anni	20 anni	33 anni
Sistema di calcolo	Pro-rata	Contributivo misto (pro-rata se diritto autonomo)	Contributivo (pro-rata se diritto autonomo)

(1) Requisiti più elevati tra le varie gestioni

La pensione in totalizzazione prevede un'età pensionabile più elevata e un'anzianità minima più bassa.

8. Una scelta consapevole

PENSIONE ANTICIPATA			
Requisiti 2019			
REQUISITI	PVU ANTICIPATA INARCASSA	ANZIANITA' IN TOTALIZZAZIONE	CUMULO GRATUITO
Età	63 anni e 3 mesi	qualsiasi età <i>(cancellazione albo professionale)</i>	qualsiasi età
Anzianità contributiva minima	33 anni	41 anni + finestra di 21 mesi <i>(42 anni e 9 mesi)</i>	42 anni e 10 mesi (uomo) 41 anni e 10 mesi (donna) + finestra di 3 mesi
Sistema di calcolo	Pro-rata	Contributivo misto (pro-rata se diritto autonomo)	Contributivo (pro-rata se diritto autonomo)

La pensione anticipata Inarcassa prevede anzianità minima più bassa rispetto ai trattamenti in totalizzazione e in cumulo.

8. Una scelta consapevole

Ricongiunzione, Totalizzazione o Cumulo?

Non ci possiamo sostituire alle scelte del professionista.

La valutazione circa la convenienza economica dell'uno o dell'altro istituto non è definibile a priori, ma *dipende dal percorso previdenziale* dell'iscritto, dai sistemi di calcolo adottati dai singoli enti e dalle scelte individuali.

Con le modifiche regolamentari introdotte nel 2015 la **ricongiunzione** Inarcassa è diventata più competitiva rispetto alla totalizzazione o in cumulo in quanto:

- a) è possibile ricongiungere **senza onere a carico dell'interessato** (ricongiunzione contributiva)
- b) la contribuzione trasferita è capitalizzata ad un **tasso del 4,5%** composto annuo;
- c) consente di accedere al trattamento con **requisiti più favorevoli**, sia in termini di età anagrafica (Inarcassa non applica le “finestre” temporali e prevede il pensionamento anticipato a partire da **63 anni e 3 mesi**) sia in termini di importo del trattamento (metodo contributivo pro-rata).

La **totalizzazione** e il **cumulo** possono essere preferite da coloro che maturato **periodi presso la Gestione Separata** INPS, non ricongiungibili.

8. Una scelta consapevole

Qualche suggerimento pratico

RICONGIUNGO tendenzialmente **a fine carriera**. Ricongiungere subito significa limitare i benefici della capitalizzazione dei contributi trasferiti al 4,5% e precludere una valutazione alternativa sulla totalizzazione o in cumulo. **Ma non troppo tardi!** La ricongiunzione è un procedimento che richiede normalmente un anno per la sua conclusione.

CUMULO **all'età di pensionamento**. Da valutare caso per caso la convenienza del cumulo rispetto alla ricongiunzione (retributiva o contributiva) e la possibilità di continuare a lavorare. Di sicuro interesse se ho maturato anche periodi in Gestione Separata, non ricongiungibili.

TOTALIZZO **all'età di pensionamento** (in alternativa alla ricongiunzione o al cumulo) in caso di una carriera non prolungata (ma con almeno **20 anni**) e/o di periodi assicurativi in Gestione Separata Inps. Il sistema di calcolo Inarcassa è normalmente più premiante rispetto al cumulo.

8. Una scelta consapevole

Qualche suggerimento pratico

RISCATTO in giovane età, se posso: il beneficio legato alla capitalizzazione è maggiore se scelgo il metodo contributivo.

VERSO CONTRIBUTI FACOLTATIVI, se posso: incremento l'importo della pensione (quota contributiva) ma non aggiungo anzianità previdenziale ai fini del diritto.

Fiscalità di vantaggio. La contribuzione volontaria gode di una **condizione fiscale di vantaggio**. Gli importi versati **sono interamente deducibili** e non soffrono delle limitazioni previste per il risparmio investito nei fondi complementari (aperti o chiusi) che sottostanno al limite annuo di limite annuo 5.164 €.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE